



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **1403/2015** promossa da:

ANTONIO ARCUCCI (C.F. RCCNTN68A01G702D), con il patrocinio dell'avv.
PATRIZIA VIZZA

RICORRENTE

contro

COMUNE DI PISA (C.F. 00341620508), con il patrocinio dell'avv. SUSANNA CAPONI,
dell'avv. GLORIA LAZZERI e dell'avv. GIUSEPPINA GIGLIOTTI

CONVENUTO

All'udienza del 15/11/17 davanti al Giudice dott. Franco Piragine, compaiono
per parte ricorrente l'avv. Vizza e per parte convenuta l'avv. Lazzeri.

Il Giudice

-invita i procuratori a procedere alla discussione orale.

Esaurita la discussione orale, i procuratori concludono come in atti.

All'esito di camera di consiglio, ed allontanatesi le parti,

Il Giudice

-pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)

ANTONIO ARCUCCI, dipendente comunale quale esecutore amministrativo contabile, cat. B1, impugna le seguenti sanzioni disciplinari:

- prot. n. 14629 per aver omesso il pagamento della fattura della società Adecco, relativa alla fornitura di personale per l'accensione dei lumini per la cd. Luminara, manifestazione storica della quale lo stesso ricorrente si occupava (due giorni di sospensione);
- prot. 14628 per assenza ingiustificata dal servizio il 24/12/14 (un giorno di sospensione).

Quanto alla prima sanzione, deduce che la liquidazione delle fatture non rientrava tra i suoi compiti, e comunque sostiene di aver tempestivamente trasmesso la fattura della Adecco, a lui pervenuta, alla collega competente per la liquidazione; eccepisce inoltre il mutamento della contestazione, poiché nella lettera con cui era stata irrogata la sanzione il Comune aveva fatto riferimento alla circostanza, mai contestata, che il lavoratore era stato sollecitato a provvedere alla liquidazione da una collega.

Quanto alla seconda sanzione, deduce che il giorno 23/12/14 non aveva potuto presentare la richiesta di ferie al dirigente ing. Michele Aiello perché questi non era in servizio; allega inoltre che fin dal 2/12/14 aveva indicato i giorni in cui intendeva godere delle ferie (tra i quali quello di cui alla sanzione), e che secondo la prassi interna i suoi *desiderata* avrebbero dovuto essere trasmessi al responsabile (o al dirigente) dai colleghi addetti, salva la successiva richiesta formale di ferie al rientro dal servizio (richiesta per l'appunto effettuata dal ricorrente il 29/12/14).

Infine, in ricorso si sostiene l'eccessività delle sanzioni rispetto alle previsioni del codice disciplinare.

Il COMUNE DI PISA controdeduce assumendo l'infondatezza del ricorso per varie ragioni, e ne chiede il rigetto.

La domanda è fondata quanto alla prima sanzione.



Dall'istruttoria orale è infatti emerso che non era il ricorrente ad occuparsi della liquidazione delle fatture:

-teste Cecchi: "[...] *posso dire che all'epoca dei fatti le persone che si occupavano della liquidazione delle fatture erano la Benedetti il Puccetti e la sottoscritta [...] preciso che il ricorrente non si occupava della liquidazione delle fatture*";

-teste Benedetti: "[...] *in quel momento l'addetta alle liquidazioni era la Cecchi*";

-teste Puccetti: "[...] *ricordo che era la Cecchi ad occuparsi delle liquidazioni delle fatture*";

-teste Minchielli: "[...] *ricordo che l'addetta alla liquidazione fatture era la Cecchi*".

Non solo: il ricorrente ha documentato di aver immediatamente trasmesso la fattura alla collega Cecchi (addetta alla liquidazione) dopo averla ricevuta dalla Adecco (doc. 7 ric., mail 15/7/14 da Arcucci a Cecchi), attivandosi dunque in modo diligente.

E' vero poi che l'Arcucci si occupava delle manifestazioni storiche e teneva i rapporti con la Adecco, ma ciò non significa che egli dovesse curare tutti gli aspetti relativi a tali rapporti.

Il fatto contestato, dunque, non sussiste.

Ad opposte conclusioni occorre invece giungere quanto alla seconda sanzione.

E' pacifico che il ricorrente il 24/12/14 non si sia presentato al lavoro, senza aver richiesto le ferie al dirigente e senza che questi gliel'avesse autorizzate.

Ed è ovvio che l'indicazione preventiva dei giorni in cui ciascun lavoratore ha programmato le ferie non equivale alla richiesta di goderne.

Quanto al fatto che il giorno in cui il ricorrente si era recato dal dirigente per sottoporgli la richiesta di ferie questi fosse assente, trattasi di circostanza che non giustifica la condotta addebitata.

Anzi, il fatto stesso che il ricorrente si fosse premurato di portare alla firma del dirigente la richiesta di ferie, smentisce l'allegazione relativa all'esistenza della prassi consolidata secondo cui dopo l'invio dei *desiderata* la richiesta formale di ferie poteva essere inoltrata al rientro dal servizio.

Si veda poi l'esito dell'istruttoria orale sul punto:



-teste Daole: "[...] quando non ero ancora dirigente e volevo chiedere le ferie, compilavo la relativa richiesta che veniva vistata dal dirigente e poi trasmessa all'ufficio del personale";

-teste Spilli: "[...] nel corso della mia carriera ho sempre chiesto le ferie in anticipo al dirigente e solo dopo che venivano autorizzate, la richiesta veniva inoltrata all'ufficio personale. A quanto mi risulta tutti hanno sempre fatto così negli uffici in cui ho lavorato. Poteva capitare che in caso di imprevisti eccezionali telefonassimo direttamente al dirigente o al funzionario responsabile, lo stesso giorno in cui intendevamo chiedere le ferie";

-teste Majoli: "[...] ho sempre presentato la richiesta di ferie al dirigente e dopo l'autorizzazione di quest'ultimo la richiesta veniva poi inoltrata all'ufficio del personale. Durante la mia carriera ho lavorato in quattro o cinque uffici e mi sono sempre comportata come ho già detto. In caso di impedimenti improvvisi, si deve telefonare al dirigente, o comunque al funzionario responsabile, per chiedere le ferie";

-teste Cecchi: "[...] nei periodi di Natale e Pasqua il dirigente richiede un programma di ferie, e infatti io, in occasione del Natale 2014, trasmisi a tutti i dipendenti una mail affinché tutti potessero indicare il periodo di ferie che intendevano richiedere. Una volta ricevute le risposte da tutti, sottoposi il programma al dirigente il quale non fece alcuna osservazione. Successivamente, vennero presentate le richieste di ferie per la controfirma da parte del dirigente. Nei periodi normali dell'anno il dipendente presenta la richiesta di ferie che viene poi firmata dal dirigente" (merita una sottolineatura l'inciso "vennero presentate le richieste di ferie per la controfirma da parte del dirigente", da cui si ricava che il solo a non presentare la richiesta di ferie fu proprio il ricorrente);

-teste Benedetti. "[...] posso dire che quando lavoravo all'ufficio Manif. Storiche presentavo la richiesta di ferie al dirigente Aiello per l'autorizzazione e poi la pratica veniva inoltrata all'ufficio personale. Poteva anche succedere che presentassi la richiesta alla Cecchi che aveva rapporti più diretti con l'ingegnere Aiello e poi lei la consegnava a quest'ultimo. Io ho sempre fatto così in tutta la mia carriera;



La teste Benedetti ha soggiunto: *"In caso di imprevisti, è capitato che abbia telefonato in ufficio la mattina stessa chiedendo un giorno di ferie, parlando con l'ingegnere Aiello o se lui non c'era o era occupato, parlando con un collega perché riferisse al dirigente"*.

Nel caso di specie, consta (teste Coscia) che il ricorrente il 23/12/14 disse alla collega Falbo che "[...] stava andando a portare la richiesta ferie all'ingegnere Aiello".

Non consta però né che la Falbo avesse qualche relazione con l'ufficio del dirigente (e dovesse perciò riferirgli della richiesta di ferie), né che il ricorrente l'abbia incaricata di riferire al dirigente la richiesta di ferie.

L'addebito relativo all'assenza ingiustificata, dunque, sussiste.

La sanzione (un giorno di sospensione) è proporzionata, essendo corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 3 co. 5 del codice disciplinare, che prevede la sospensione fino a dieci giorni per l'assenza ingiustificata dal servizio.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

-annulla la sanzione prot. 14629;

-condanna il convenuto a pagare al ricorrente la retribuzione relativa ai due giorni di sospensione, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;

-rigetta per il resto il ricorso;

-condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500 per compenso al procuratore ed € 43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Il Giudice

